SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

836ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-29

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 31-35

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 37-46

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1250)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 2, 3
TIRELLI *(LP)* 1
PROVERA *(LP)* 2
SODANO Calogero *(UDC)* 2

CONGEDI E MISSIONI 3

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 3

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1899) ***GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio***

(2287) ***DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa***

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1899:

ZANCAN *(Verdi-Un)* . . . . . 4, 5, 6 e *passim*
TIRELLI *(LP)* 9
CAVALLARO *(Mar-DL-U)* 10
BOBBIO Luigi *(AN)* 12, 13
FILIPPELLI *(Misto-Pop-Udeur)* . . . . . *Pag.* 14
BOREA *(UDC)* 15
FASSONE *(DS-U)* 16
GUBETTI *(FI)* 18

Verifiche del numero legale 4, 5, 22

Discussione:

(3471) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

PROVERA *(LP), relatore* 23, 24
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 24
DE PETRIS *(Verdi-Un)* 25
BOCO *(Verdi-Un)* 26, 27

Verifiche del numero legale 25, 26, 27

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005 28

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1899:

Articolo 1 ed emendamento 1.107 31

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

ALLEGATO B

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposte di modificazione . . . . . *Pag.* 37

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 37

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 37

Assegnazione 37

GOVERNO

Trasmissione di documenti 38

INTERROGAZIONI

Annunzio 27

Interrogazioni 38

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il senatore Segretario dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale

TIRELLI *(LP)*. Ad integrazione del processo verbale segnala che con procedura inusuale la Presidenza di turno ha comunicato l'esito della votazione finale del disegno di legge n. 2091 quando nell'emiciclo la sola mano alzata era quella del senatore Provera, che intendeva intervenire per dichiarazione di voto; quindi è stato comunicato l'esito della votazione senza che il Senato abbia effettivamente votato. Pertanto, l'insoddisfacente conduzione dell'Aula in quello specifico momento non ha consentito la piena espressione delle diverse posizioni dei Gruppi parlamentari. *(Applausi dal Gruppo LP)*.

PROVERA *(LP)*. La modalità con cui è stata condotta la votazione finale del disegno di legge n. 2091 ha impedito di svolgere una dichiarazione di voto di netta contrarietà al provvedimento, in coerenza con l'opinione fortemente contraria, sostenuta anche in Commissione, ad una ratifica che riconosce prerogative diplomatiche ad un istituto di cultura.

SODANO Calogero *(UDC)*. Conferma la versione dei fatti testè fornita: il Senato non ha effettivamente votato il disegno di legge n. 2091, perché al momento in cui la Presidenza ha indetto la votazione finale l'unica mano alzata era quella del senatore Provera.

PRESIDENTE. Al momento della votazione del disegno di legge si è verificato, come può accadere, un fraintendimento tra l'espressione di voto e la richiesta di parola. In ogni caso, il Resoconto della seduta odierna darà conto della posizione politica del Gruppo della Lega sul disegno di legge n. 2091.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avendo la 3ª Commissione permanente concluso la discussione del disegno di legge n. 3471, di ratifica dell'accordo con la Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari, come previsto dal calendario dei lavori lo stesso sarà esaminato nel corso della seduta. Fissa pertanto alle ore 17,45 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1899) ***GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio***

(2287) ***DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa***

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1899

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'unico articolo del disegno di legge n. 1899, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana è proseguita la votazione degli emendamenti. Su richiesta del senatore ZANCAN *(Verdi-Un)*, dispone la verifica del numero legale e sulla votazione dell'emendamento 1.107. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 17,04.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore ZANCAN *(Verdi-Un)*, dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,25.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), è approvato l'emendamento 1.107.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Conferma la contrarietà al disegno di legge, stigmatizzando l'irragionevolezza della norma di cui all'emendamento 1.107 e più in generale del provvedimento, rilevata peraltro da tutto il mondo giuridico. Nell'intento di perseguire obiettivi puramente demagogici si smantella una cultura giuridica sedimentata nel corso di decenni e si lede il principio fondamentale secondo cui spetta allo Stato, attraverso le forze dell'ordine, tutelare la sicurezza dei cittadini. Al contrario, si fomenta un pericoloso modello di difesa fondato sulla presunzione di legittimità che rischia di favorire un'indiscriminata corsa agli armamenti da parte dei cittadini. *(Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, Mar-DL-U e dei senatori Donadi e Tommaso Sodano. Congratulazioni).*

TIRELLI *(LP)*. Dichiara il voto favorevole della Lega al provvedimento, esprimendo apprezzamento per l'emendamento a firma del senatore Bobbio approvato dall'Assemblea. Le argomentazioni dell'opposizione non tengono conto della realtà vissuta dai cittadini che non sempre sono adeguatamente tutelati dalle forze dell'ordine, costrette a fare i conti con croniche inadeguatezze di personale e di mezzi. Le modifiche all'articolo 52 del codice penale avranno una importante funzione di deterrenza rispetto ad episodi di violenza che, come testimoniato dai sempre più frequenti casi di aggressione di cittadini nei propri domicili e nei luoghi di lavoro in molti casi da parte di delinquenza straniera, configurano, essi sì, un autentico *far west*. *(Applausi dai Gruppi LP e FI).*

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Dopo avere espresso un giudizio severamente critico per l'atteggiamento del Governo il quale, invece di trarre le necessarie conseguenze dai risultati obiettivi della sua opera di distruzione del sistema penale e dal fallimento delle politiche di ordine e di sicurezza pubblica, continua a proporre leggi penali *ad personam* (da ultima, la cosiddetta legge Cirielli) e norme manifesto di carattere demagogico come quella in esame, sottolinea le carenze tecniche delle modifiche apportate all'articolo 52 del codice penale. Esse infatti difettano di sistematicità rispetto ai principi generali dell'ordinamento e di omogeneità rispetto ad istituti simili e distruggono la figura della putatività, che ha finora consentito di risolvere in modo equo a livello giurisdizionale i casi più controversi, garantendo, come è ineludibile in un ordinamento democratico, la valutazione della fattispecie concreta da parte del giudice. Per tali ragioni dichiara il voto contrario dei senatori della Margherita. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Frutto di un lavoro lungo e complesso, il testo che giunge all'esame e al voto finale dell'Assemblea e che troverà il convinto voto favorevole di Alleanza Nazionale rappresenta un equilibrato adeguamento dell'istituto della legittima difesa. Contrariamente a quanto sostenuto nei preconcetti interventi critici dell'opposizione, l'istituto continua a poggiare sul principio di proporzionalità ma non è più rimesso, quando i fatti siano avvenuti nel privato domicilio del cittadino o in luoghi parificati, alla valutazione discrezionale del magistrato, il quale deve prendere atto che in quelle situazioni la persona che si è difesa ha esercitato un diritto. Si sancisce, quindi, in via definitiva l'inviolabilità del privato domicilio, sottolineando la diversità di comportamenti tra l'aggressore ed il cittadino che difende la propria incolumità ed il proprio patrimonio, da intendersi soprattutto come frutto di una vita di lavoro e come aspettativa di una vita migliore per sé e per la propria famiglia. Da tale punto di vista, le reazioni dei parlamentari del centrosinistra li fanno apparire come schierati più a fianco dei ladri e dei criminali che non dalla parte dei cittadini onesti, specie considerando che esse vengono argomentate con affermazioni false quali l'omologazione della vita ai beni materiali: la norma sottolinea infatti che la reazione violenta dell'aggredito per la tutela dei beni è legittima soltanto in presenza di ostinazione del ladro nella condotta furtiva e di un pericolo di aggressione fisica al derubato. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP. Congratulazioni).*

FILIPPELLI *(Misto-Pop-Udeur)*. I senatori Popolari-Udeur avrebbero potuto votare a favore del provvedimento, considerata la necessità di offrire risposte concrete alla paura che si è ingenerata fra i cittadini a seguito di numerosi episodi di aggressione e sequestro all'interno di abitazioni civili e di attività commerciali, a fronte dei quali i cittadini stessi debbono poter difendere la propria incolumità senza rischiare di subire processi in caso di utilizzo di armi. Il testo però appare del tutto insufficiente rispetto agli scopi che si prefigge e soprattutto contiene una comparazione fra il bene della vita e i beni patrimoniali da difendere che rischia di rendere ancora più incontrollabile la situazione dell'ordine pubblico. Per queste ragioni il Gruppo esprimerà voto contrario.

BOREA *(UDC)*. Nel respingere le critiche dell'opposizione alle politiche adottate dal Governo in materia di giustizia e di sicurezza pubblica, dichiara il convinto voto favorevole dei senatori dell'UDC ad un provvedimento che non sovverte l'istituto della legittima difesa, ma lo riarticola, confermando il principio della proporzionalità fra l'offesa e la reazione ed al contempo sottolineando l'estrema pericolosità delle aggressioni commesse ai danni dei cittadini nella sacralità del privato domicilio o nei luoghi di esercizio delle attività professionali, specie per il fatto che sovente esse vengono poste in essere da immigrati e comunque da persone disperate, come tali soggette a reazioni incontrollate. Non si tratta pertanto di una legge manifesto ma di disposizioni certe che la magistratura, come

suo dovere istituzionale, sarà chiamata ad applicare e non ad interpretare. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP. Congratulazioni).*

FASSONE *(DS-U)*. I Democratici di sinistra voteranno contro il testo proposto dalla maggioranza che, ponendosi come norma speciale rispetto a quella che codifica in astratto la legittima difesa, si caratterizza, in primo luogo, per l'affermazione della pregiudiziale impunità degli atti compiuti per legittima difesa all'interno del privato domicilio e nei luoghi indicati dall'emendamento del senatore Bobbio; in secondo luogo, per l'espressa presa in considerazione dell'uso dell'arma da parte della aggredito e, soprattutto, per l'affermazione di una presunzione di proporzione tra l'aggressione e la reazione che stabilisce un'equivalenza giuridica tra la vita e i beni difesi, propri e altrui. Ricordato che la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che le presunzioni assolute individuate dal legislatore debbono comunque rispondere a criteri di ragionevolezza e che la legittimazione all'uso delle armi in qualunque caso di aggressione anche soltanto ai beni non è razionalmente giustificata, sottolinea che la norma copre il possibile eccesso colposo dell'aggredito ma non la putatività colposa e che quindi, qualora mancasse la prova anche di uno solo degli elementi introdotti dal nuovo articolo 52, non offrirebbe la dichiarata tutela al cittadino aggredito. Appare pertanto grave che la maggioranza non abbia accolto la formula proposta dall'opposizione che dichiarava non punibile, nelle situazioni considerate dal disegno di legge, il cittadino che utilizzasse un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, purché non manifestamente sproporzionato all'offesa stessa: tale formula avrebbe dato un segnale chiaro alla giurisprudenza circa la volontà del legislatore e scongiurato i rischi connessi al testo in esame, tanto più pericoloso in quanto accredita una sostanziale omologazione tra il valore della vita e quello dei beni materiali che l'aggredito intende difendere. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC e del senatore Zancan).*

GUBETTI *(FI)*. Premesso che il testo iniziale è stato migliorato ed approvato in Commissione con l'astensione del Gruppo della Margherita e del senatore Ayala, il disegno di legge si propone innanzitutto di ristabilire i principi di certezza del diritto e di uguaglianza dei cittadini, messi in dubbio dalle discordanti sentenze emesse per episodi analoghi di legittima difesa e dal lungo calvario giudiziario, con conseguenti danni economici e morali, cui i cittadini vanno incontro prima di vedere riconosciuta la loro innocenza dalla Corte di cassazione nella maggior parte dei casi. Tale andamento giurisprudenziale ondivago nell'applicazione dell'articolo 52 del codice penale, magari influenzato dalle personali convinzioni politiche o filosofiche del giudice, oltre che offendere il naturale senso di giustizia dei cittadini, determina un vasto e trasversale consenso popolare al disegno di legge, dimostrando che i suoi detrattori in Parlamento, improvvisamente nostalgici del codice Rocco altre volte definito fascista, sono distanti dai propri elettori. Inoltre, il disegno di legge dà completa attuazione alla norma costituzionale che sancisce l'inviolabilità del domicilio,

avvicina la legislazione italiana a quella vigente nei principali Paesi europei e svolge una funzione di prevenzione, se non delle aggressioni ai beni, almeno della violenza alle persone. Ribadendo che l'autodifesa è un diritto naturale della persona, liberamente scelto, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LP. Congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato approva il disegno di legge n. 1899 composto del solo articolo 1, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti eventualmente necessari. Resta assorbito il disegno di legge n. 2287.

Discussione del disegno di legge:

(3471) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PROVERA, *relatore*. Nell'ambito delle intese intervenute al G8 del giugno 2002 per lo smantellamento e la distruzione in sicurezza degli arsenali nucleari della Federazione russa, per i quali è stata prevista una spesa complessiva di 20 miliardi di dollari in dieci anni secondo forme di partenariato bilaterale o multilaterale, l'Accordo di cooperazione tra i Governi italiano e russo prevede lo smantellamento dei 117 sommergibili nucleari, la gestione sicura dei rifiuti radioattivi, del combustibile nucleare e delle armi chimiche, con un onere complessivo pari a 360 milioni di euro per il periodo 2005-2013. Simili accordi sono compatibili con l'ordinamento comunitario e sono stati già adottati da altri Paesi europei.

PRESIDENTE. Non essendovi interventi in discussione generale, passa all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.

PROVERA, *relatore*. E' contrario ai tre ordini del giorno.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli ordini del giorno G1, G2 e G3.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti *(v. Resoconto stenografico)* e passa all'esame degli articoli.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Dopo che per quattro volte consecutive, la prima su richiesta della senatrice DE PETRIS e poi del senatore BOCO *(Verdi-Un)*, il Senato non è risultato in numero legale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 19,44.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30).*

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, intervengo sulla votazione del disegno di legge n. 2091, relativo alla ratifica dell'Accordo internazionale riguardante l'Istituto italo-latino americano.

Nello scarno resoconto fatto, come di consueto, nel processo verbale, non si evince quello che è accaduto nella seduta di ieri. Infatti, noi abbiamo espresso la nostra insoddisfazione non tanto nel merito: il provvedimento è stato approvato e non abbiamo alcun problema particolare al riguardo, se non quelli espressi in sede di dichiarazione di voto.

Desidero solo che rimanga a verbale, signor Presidente, che quel disegno di legge è stato votato in un tempo rapidissimo e, addirittura, nella votazione finale, ho visto alzata solo una mano, quella del senatore Provera, come si evince anche dal Resoconto stenografico e come viene confermato da colleghi di altri Gruppi che si sono accorti di questa inusuale procedura di votazione.

Il senatore Provera parlerà per se stesso, ma alcuni senatori del mio Gruppo avevano alzato la mano per chiedere non la verifica del numero legale, ma almeno la controprova. Il tutto è stato chiuso in tempi rapidissimi, senza che il Senato abbia effettivamente votato: solo un senatore ha alzato la mano.

Non voglio tornare indietro, però, vorrei che rimanga a verbale quanto detto da me e da altri colleghi ieri. Mi sembra infatti che i lavori si siano svolti in modo quanto meno inusuale. Vogliamo che rimanga a verbale: noi non siamo assolutamente soddisfatti della conduzione della seduta di ieri pomeriggio, quando è stato votato quel disegno di legge ed esprimiamo il nostro rincrescimento per un modo di procedere che non ha permesso all'Aula del Senato di votare convintamente il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LP).*

PROVERA *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVERA *(LP)*. Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni sull'ultima parte dell'*iter* del provvedimento in questione (che non ho mai condiviso) e contestare il modo in cui è stato gestito, perché di fatto mi è stata preclusa una dichiarazione di voto di assoluta contrarietà.

Nel momento in cui il Presidente ha indetto la votazione finale, io ho alzato la mano chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto. Oltre tutto, non si poteva equivocare sulla mia posizione che – come ho già detto – era già stata espressa in Commissione e poi ribadita in Aula. Quindi, il mio braccio alzato non poteva intendersi come un consenso, come un voto positivo sul provvedimento.

Il mio intervento dunque vuole sottolineare l'irritualità o, comunque, l'opacità con cui è stata condotta quella votazione; soprattutto, vorrei che rimanesse agli atti che non ho assolutamente cambiato opinione o posizione. Rimango, infatti, fortemente contrario alla ratifica di un trattato che consente ad un istituto di cultura di ottenere delle prerogative diplomatiche.

Prego, quindi, il Presidente di valutare quanto è stato fatto e di esprimersi eventualmente in proposito.

SODANO Calogero *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero *(UDC)*. Signor Presidente, intervengo per confermare quanto detto dai colleghi Provera e Tirelli.

Ieri, casualmente, mi trovavo seduto tra i banchi del Governo, vicino al sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Drago. Quando il Presidente di turno ha messo ai voti il provvedimento (non entro nel merito, ma condivido le considerazioni fatte dai colleghi), mi trovavo proprio di fronte al senatore Provera e l'ho visto chiedere la parola. In maniera molto inusuale, il Presidente di turno ha detto che il provvedimento era già stato votato, mentre, in effetti, non aveva votato nessuno. L'unico senatore con il braccio alzato era il collega Provera.

PRESIDENTE. Colleghi, evidentemente, come può capitare, ieri c'è stato un fraintendimento tra l'espressione di voto e la richiesta di parola.

Comunque, dal Resoconto di oggi risulterà il punto politico che credo stesse a cuore ai colleghi della Lega che sono intervenuti. Nel Resoconto di oggi sarà dato atto di quanto detto dai colleghi che sono intervenuti.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Centaro, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Firrarello, Forte, Giuliano, Guasti, Guzzanti, Mantica, Novi, Salzano, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Servello, per attività di rappresentanza del Senato; Zorzoli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti; Boldi, Carella, Cozzolino, Liguori, Longhi, Rollandin, Sanzarello e Tato', per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale; Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Marino, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bonatesta, Bonfietti e Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Bassanini, per una conferenza internazionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,41).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, nella seduta di questa mattina è stato comunicato e poi approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea. Era previsto che, non appena definito dalla Commissione esteri, sarebbe stato posto

all'ordine del giorno il disegno di legge n. 3471, concernente la ratifica dell'Accordo di cooperazione con la Federazione russa per lo smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa. Essendo stato approvato in Commissione, esso sarà esaminato nel corso di questa seduta.

Ritengo di fissare il termine di un'ora per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, termine che scadrà dunque alle ore 17,45.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1899) ***GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio***

(2287) ***DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa*** *(Relazione orale)* **(ore 17,45)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1899

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1899 e 2287.

Riprendiamo l'esame dell'unico articolo del disegno di legge n. 1899, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la votazione degli emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 17,04).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1889 e 2287

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.107.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Proteste dai Gruppi AN e FI).*
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,25).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1889 e 2287

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1899 e 2287

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal senatore Bobbio Luigi.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, signori colleghi, ritorno per un attimo, facendo alcune osservazioni, sull'emendamento testé approvato, che è un tale capolavoro d'imperfezione tecnico-giuridica che è difficile vederne per intero i difetti e gli errore in tutte le loro sfaccettature. Sarà sufficiente che il fatto avvenga all'interno di ogni altro luogo commerciale; ma quale fatto, senatore Bobbio, visto che all'interno di un esercizio commerciale si può entrare legittimamente? Ovverosia, se il fatto viene posto in essere per caso da parte di una persona che è entrata per comprarsi una biro e decide poi che la situazione è idonea a fare un furto, non si potrà mai applicare questa norma, perché non è un fatto conseguente ad una violazione di domicilio o di luogo commerciale.

Lei comprende che generazioni di interpreti discuteranno su questo emendamento e non potranno far altro che dire che nemmeno uno studente al primo anno di università avrebbe potuto scrivere una norma tanto sbagliata e tanto erronea.

Detto questo sull'ultimo *koh-i-noor* di questa legge, vengo alla dichiarazione di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Per cercare di difendere questa norma demagogica, che certamente non alza il tasso tecnico-giuridico della nostra legislazione in materia penale, si è detto da parte della maggioranza (e precisamente lo ha sostenuto il senatore Valditara) che, se non accettiamo la legittima difesa presunta, abbiamo un'idea impoverita dell'uomo.

Senatore Valditara, perché mai abbiamo un'idea impoverita dell'uomo se continuiamo a sostenere che la vita umana vale più della cosa e del portafoglio? Perché mai dovremmo avere una visione impoverita dell'uomo? Io credo proprio che avere rispetto della vita, anche di chi sbaglia, sia uno dei princìpi non solo della nostra civiltà giuridica, ma anche della religione alla quale appartiene la maggioranza dei cittadini italiani.

Dice il senatore Gubetti che non teniamo conto dei sondaggi a favore. Senatore Gubetti, non siamo abituati a ragionare, come sembra faccia questa maggioranza e questo Governo, sulla base dei sondaggi; siamo

abituati a ragionare secondo la nostra coscienza e la nostra scienza tecnico-giuridica.

Purtroppo, ahimè, questa maggioranza e questo Governo si trovano sempre contro, in materia di giustizia, una categoria intiera, quella dei giuristi, alla quale appartengono avvocati, magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari, professori di università. Ci rincresce molto che abbiate sempre contro la categoria dei giuristi, perché tale categoria non è un'accolita di comunisti, come voi cercate di spiegare talora, ma è una categoria di persone che incominciano negli studi a capire che si deve utilizzare quel bene prezioso che ci ha dato il Padre Eterno (per chi crede) o la natura umana (per chi non crede), che è la ragione. Voi non reggete il vaglio della ragione quando scrivete norme di questo tipo, che sono assolutamente dissennate.

Dice ancora il senatore Gubetti che noi seguiremmo una cultura stalinista e centralista, mentre loro sono invece sostenitori e promotori di una teoria liberista. Dice questo perché noi riteniamo giusto che a dover difendere la nostra vita, la nostra incolumità, i nostri beni sia essenzialmente lo Stato.

Ripeto in quest'Aula che io sono assolutamente convinto che i custodi dei nostri beni, della nostra incolumità, della nostra sicurezza sono le nostre benemerite forze dell'ordine; non accetto le guardie private, le ronde dei cittadini, la giustizia fai da te, la giustizia del *Far West*: questo per dirvi esattamente come la penso.

Ora, se tutto questo significa avere una cultura stalinista, a me non importa niente che si usi questo aggettivo. Io credo che sia una cultura delle istituzioni perché l'uomo, quando si mette insieme e pone in essere un consorzio civile, un patto sociale e aderisce ad una Costituzione, lo fa anche per avere dallo Stato, al quale egli affida i suoi beni nel momento in cui aderisce al patto sociale, quella tutela di sé, della propria tranquillità, dei propri beni, della propria vita, dei propri figli e quant'altro.

Non scherziamo, per favore; non cerchiamo di dire che questo sarebbe un elemento di demerito e di dispregio, che soltanto chi fa da sé, come si faceva nel *Far West* difendendo le mandrie, sia persona degna di considerazione *(Commenti dai Gruppi LP, FI e AN)*. Noi sosteniamo che in uno Stato di diritto la tutela dei cittadini è affidata alle forze dell'ordine *(Commenti del senatore Peruzzotti)*. Non fatemi rispondere ad interruzioni offensive per le forze dell'ordine, per cortesia! *(Applausi dal Gruppo LP)*. Vi ringrazio, perché l'applauso lo fate alle forze dell'ordine, ma badate che in questo momento voi state sostenendo esattamente il contrario: state armando i cittadini... *(Brusìo in Aula)*.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, per favore, prosegua nella sua argomentazione. Onorevoli colleghi, vi prego di non interrompere. *(Commenti del senatore Peruzzotti)*. Senatore Peruzzotti, la prego.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Sto dicendo che una norma che preveda una presunzione di legittimità a chi spara darà luogo ad una corsa ad armarsi

e creerà una situazione molto pericolosa. Pensate, ad esempio, alla situazione che può verificarsi all'interno di un supermercato: oltretutto, il fatto può venire da parte di chiunque si trovi legittimamente al suo interno, non fate nemmeno riferimento al proprietario o al gestore del bene; chiunque, quindi, magari un pistolero da strapazzo, un pistolero di quartiere sarà legittimato ad aprire il fuoco all'interno di un supermercato.

Cercate di vedere quali sono le conseguenze di questo tipo di legge, per favore, prima di approvarla e darla in pasto alla parte più deteriore dell'opinione pubblica.

Il mio non è certo un distinguo, allora, tra cultura liberista e cultura stalinista: è invece un riaffermare il senso dello Stato, il senso delle istituzioni; un riaffermare che il cittadino non è solo nella propria difesa e dunque lo Stato esiste.

Questa norma, invece, contraddice tale principio, in cui fermissimamente io credo. A mio avviso, nessun ordinato sentire può farci dire qualcosa di diverso: se c'è un'aggressione soltanto ai beni e non all'incolumità della persona non può esistere un rapporto di proporzione con la vita. Badate, è dal 1933 che la nostra dottrina giuridica, non sospettabile di comunismo, visto che si era ai tempi di Alfredo Rocco e del codice fascista, ci dice ...

PELLICINI *(AN)*. Lo riconosci finalmente!

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Non hai sentito i miei interventi precedenti.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, la sua posizione è chiara; prosegua, ma brevemente, perché le restano cinquanta secondi.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Voglio dire che la nostra cultura giuridica è rimasta ferma in un concetto di proporzione, certo dal 1933, ma se nessuno l'ha cambiata da allora, ciò significa che quella di cui parliamo è una norma tecnicamente perfetta. Rileggetevi tutti i lavori in materia giuridica; essi dicono che è una norma di una euritmia, di una proporzione e di un equilibrio unici.

Concludo, signor Presidente: vi state comportando come i proverbiali bisonti in una vetreria *(Commenti dai Gruppi LP, FI e AN)*. Rispetto alla vita, con i mezzi a difesa dell'incolumità, con la nostra civiltà giuridica, non possiamo accettare una proporzione presunta tra la vita e la morte; non possiamo accettare una giustizia fai da te; non possiamo accettare la giustizia del *Far West (Commenti dei Gruppi LP, FI e AN).*

MEDURI *(AN)*. Ma non è vero: chi ha detto questo?

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Questa è l'ennesima violazione dei princìpi contenuti all'interno della nostra Carta costituzionale, che ci dicono che non può esistere un rapporto di proporzione tra la vita, bene prezioso previsto dall'articolo 2, e le cose, che sono beni materiali. *(Applausi dai*

Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Donadi e Tommaso Sodano. Congratulazioni).

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, contrariamente all'abitudine con cui lasciamo passare i provvedimenti in quanto proposti dalla maggioranza, voglio esprimere il nostro apprezzamento all'emendamento del senatore Bobbio.

Sono stato costretto a prendere la parola per rispondere a quanto detto dal senatore Zancan, che mi chiedo dove viva. Il senatore Zancan, pur dotato di *ars* oratoria, vivendo in un ambiente dove si difendono coloro che molto probabilmente hanno commesso dei reati, ha forse perso anche un po' il senso delle proporzioni. Mi sembra, infatti, che enunci una teoria e poi, con la sua *ars* oratoria, la rincorra per giustificare in qualche modo le cose che ha detto.

Io non sono affatto d'accordo con lui e mi chiedo appunto dove viva e se pensi che le nostre città siano popolate da pistoleri che attendono solo una norma di legge, che modifica solo parzialmente il codice penale, per tirar fuori le pistole e cominciare a sparare a chiunque.

Forse il senatore Zancan ultimamente vive nella «Torino bene» e ha dimenticato i tempi delle battaglie, dalle barricate nei tribunali quando si difendevano quelli che esprimevano la loro ideologia in modo un po' più pesante di quanto consentito dalle leggi. Forse si è un po' imborghesito, forse non vive nei nostri Comuni, nei nostri piccoli paesi, dove vi sono bande di persone che scorrazzano, queste sì impunite, e non per colpa delle forze dell'ordine ma per la loro inadeguatezza, per mancanza di mezzi e di personale.

Tutto questo, però, non cambia il concetto che egli ha espresso e che io ritengo non condivisibile. Lo Stato, effettivamente, non c'è, ma non perché abbia abdicato, non per sua colpa, bensì per una situazione di fatto. Sono stato amministratore locale e ho cercato di mettere qualche pezza con la polizia locale a quello che le forze dell'ordine non riuscivano a fare, ripeto, non per cattiva volontà, ma perché molte volte gli operatori delle forze dell'ordine operano in condizioni assolutamente precarie e vivono talora della carità degli enti locali che consentono loro di esercitare funzioni e mandato.

Sono quindi d'accordo con l'emendamento del senatore Bobbio, perché il *Far West* è quello che c'è ora, non quello che prefigura il collega Zancan. Il *Far West* è quello delle piazze dove i cittadini italiani non possono andare perché preda di bande di extracomunitari. Il *Far West* è quello in cui le forze dell'ordine non possono intervenire in quanto nettamente in minoranza rispetto ai criminali.

Noi non pensiamo che l'approvazione di questo disegno di legge sia la soluzione di tutti i mali, ma riteniamo che forse possa rappresentare un

deterrente rispetto a quella non punibilità o comunque a quella sensazione di onnipotenza che hanno i criminali perché, essi sì, sfruttano i vuoti delle forze dell'ordine e qualche volta sono meglio organizzati a livello di rete di informazioni.

Noi pensiamo che una norma di questo tipo non risolverà i problemi, come non li risolvono molte altre leggi, ma che comunque il cittadino onesto, il cittadino che vuol difendere la propria casa avrà uno strumento in più, almeno dal punto di vista psicologico, mentre, sempre dal punto di vista psicologico, per i delinquenti questa norma rappresenterà un ulteriore deterrente e non invece una protezione, come quella che lei prefigura con il suo intervento.

Siamo quindi d'accordo con l'emendamento del senatore Bobbio, ma soprattutto siamo estremamente contrari a quanto ha affermato il senatore Zancan. *(Applausi dai Gruppi LP e FI).*

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che noi dobbiamo, illustrando la nostra posizione su questo provvedimento, innanzitutto esprimere un giudizio politico, perché è vero che si tratta di un provvedimento di notevole impatto tecnico sulla legislazione penale, ma è altrettanto vero che le motivazioni che ci sono state qui portate e chiarite impongono una preventiva analisi ed un giudizio politico sull'operato della maggioranza.

Si tratta di un giudizio politico molto severo, non mitigato, ma rafforzato dalle affermazioni che sono state fatte dai rappresentanti della maggioranza che hanno illustrato in Aula gli emendamenti o che hanno già espresso le dichiarazioni di voto.

Siamo in presenza di una maggioranza che, praticamente dopo un'intera legislatura di Governo, non ha il coraggio di trarre le conseguenze dai risultati obiettivi della sua azione, anche di distruzione del sistema penale del nostro Paese. Non ha il coraggio di ammettere che sono cresciuti, in maniera significativa, i reati gravi commessi ai danni dei cittadini; che il sovraffollamento delle carceri è endemico e preoccupa anche per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica; che larghe aree del nostro Paese sono, se non stabilmente in mano, fortemente compromesse dalla pressione della criminalità organizzata, che sottrae risorse economiche ingentissime al Paese reale e al Paese legale.

Questo è lo scenario di fronte al quale ci troviamo e che, dopo un'intera legislatura di Governo, non può più essere mitigato dalle evocazioni di colpe altrui. Occorrerebbe assumersi le proprie colpe, le proprie responsabilità e dare al Paese delle risposte serie, concrete e articolate. Qui, invece, non giunge nulla di tutto ciò e questo è un esempio, un paradigma,

del tipo di risposta che la maggioranza sta tentando, peraltro in maniera ormai affannosa, di dare al Paese.

Fino ad ora ha dato risposte con due tipi di leggi: le leggi che definirei manifesto, tra le quali rientra anche questa, talora talmente raffazzonate da esser controproducenti nel loro risultato finale rispetto allo scopo dichiarato, e quelle (diciamocelo fino in fondo, senza reticenza) cosiddette *ad personam*, da qualcuno definite anche leggi vergogna.

Domani avremo proprio un'esperienza di questo tipo di legislazione, che magari qualcuno paradossalmente definirà come norma acceleratoria dei processi, come se non sapessimo, specialmente chi tra noi opera concretamente nell'attività giurisdizionale, che la prescrizione non è un modo per accelerare i processi, bensì un modo per farla franca.

Di questo ci dobbiamo occupare. Questa, dunque, è una norma manifesto, che coglie semplicemente degli umori nel Paese, che cerca di parlare né al cuore né all'intelletto del Paese, ma alla sua pancia. Il giudizio politico è quindi profondamente e severamente critico.

Vi è però la necessità di non arrestarsi a questo e di formulare anche un giudizio tecnico perché, purtroppo, non ci troviamo soltanto in presenza di una norma declamatoria, il che sarebbe quasi consolatorio perché ci rifaremmo alle affermazioni del collega Tirelli, che tutti condividiamo (stiamo dalla parte delle guardie e non dei ladri), e che tra l'altro continuano a creare equivoci, in quanto l'uso legittimo delle armi da parte delle forze dell'ordine, nella loro difficile opera, non ha nulla a che vedere con la norma generica della legittima difesa, che riguarda tutti i cittadini, e che prevede ben diverse regole di condotta, più protettive. È inutile diffondere retoricamente affermazioni che non hanno rispondenza con la nostra legislazione.

Cosa tenta di fare questa disposizione? Tenta di riarticolare, di sovvertire i principi generali, che tra l'altro nella materia sono considerati come esimenti rispetto alla commissione di reati e parte intrinseca e fondamentale del settore generale del codice penale. Intanto, manca ogni sistematicità di questa indicazione rispetto a quelle che dovrebbero essere le indicazioni di carattere generale. Poi non c'è alcun rapporto con lo stato di necessità, sebbene anche in questo sia evocato il principio di proporzionalità.

Quindi, vi sarà sicuramente anche un ipotetico suggello di incostituzionalità, perché tutte le figure che sono state costruite da una laboriosa, ultracentenaria dottrina e giurisprudenza, vengono ora dilacerate e sfilacciate, perché si introduce il principio rovesciato, cosiddetto della presunzione di applicazione della esimente della legittima difesa, come elemento costitutivo della esclusione della fattispecie criminosa.

Si era detto che si sarebbe portata in queste Aule la riforma del codice penale e si è fatto lavorare per lunghissimo tempo una commissione, presieduta dal dottor Nordio, che, a quanto ci risulta, anche su questa materia ha lavorato a fondo con il concorso di giuristi ed esperti e che a tutt'oggi non rassegna le sue conclusioni.

Quindi, non solo manca ogni omogeneità con altri istituti del tutto simili, ma attraverso questo principio si sta distruggendo la figura della putatività, che è stata assolutamente principale nell'elaborazione giurisprudenziale, anche nei casi controversi. È la figura che ha consentito di risolvere la gran parte dei casi pratici.

E non dimentichiamo che la stessa giurisprudenza della Cassazione, dopo l'intervenuta approvazione della riforma del codice di procedura penale, ha distinto. È vero che ha posto a carico del soggetto agente l'onere di dimostrare che ricorre l'ipotesi della legittima difesa, ma con l'ingresso nel nostro ordinamento dell'articolo 530, comma 2, ha anche ritenuto che la prova, secondo una regola ormai generale del processo penale, e come confermato anche dall'articolo 111 della Costituzione, non deve più essere fornita da colui che si discolpa.

Pertanto, si può anche sostenere che questa norma è assolutamente inutile, perché il combinato disposto del nuovo articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 530, comma 2, comunque comporta la necessità di trovare la prova che la condotta non sia discriminata perché si tratta di condotta che viene sostenuta e dichiarata legittima.

Questo, sotto l'aspetto sistematico, dimostra che, come abbiamo sostenuto più volte, lo spirito finale della norma, oltre a irrigidire, a impedire all'interprete di svolgere la sua opera di prudente apprezzamento della realtà, produrrà l'effetto contrario.

Meraviglia che più volte il collega Bobbio abbia espresso questa pulsione, proprio lui che venendo dalle file della magistratura meglio di chiunque altro dovrebbe saperlo: l'attività di interpretazione è ineludibile, nessun ordinamento democratico può esimersi dall'affidare ai giudici la valutazione della fattispecie concreta nella massima libertà e autonomia.

Semmai si può tentare di introdurre regole sulla misura del valore legale della prova – che per la verità sono proprie di ordinamenti diversi dal nostro – ma lo si può fare quando il giudice non è professionale, quando vi è un giudice popolare al quale occorre dare disposizioni cogenti per la valutazione delle prove. Invece, nel nostro sistema, nel sistema continentale, non si possono tarpare le ali all'attività della magistratura, nello stesso interesse dei cittadini. È interesse dei cittadini avere magistrati liberi che sappiano comprendere e interpretare le singole fattispecie per la loro tutela.

Per questo motivo, il nostro giudizio, che in Commissione era stato perplesso e di astensione, si trasforma qui in un deciso giudizio contrario a queste forme improvvide e soprattutto non omogenee e non articolate di interpolazione del sistema penale. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza Nazionale voterà a favore di questo disegno di legge.

«Oggi, chi è costretto a difendersi deve stare bene attento a valutare le conseguenze giudiziarie cui va incontro. Domani sarà invece chi intende aggredire a dover valutare attentamente i rischi che corre». Così si è espresso all'indomani dell'approvazione del testo in Commissione il presidente Caruso, a cui va ancora una volta il nostro grazie per il lavoro svolto anche su questo disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

Un disegno di legge che giunge a conclusione all'insegna di un testo sensibilmente variato rispetto alla prospettazione iniziale, di cui continua tuttavia a cogliere appieno la sensibilità di fondo. Un lavoro lungo e complesso, del resto prevedibile, a fronte della delicatezza – nessuno può nasconderselo – del tema affrontato e delle conseguenti scelte operate: scelte conseguenti e scelte consequenziali rispetto ad una valutazione complessiva della problematica, che non può non tener conto di quello che è successo, di quello che è accaduto, di ciò a cui si sia ridotto un istituto fondamentale nel nostro sistema giuridico penale, qual è la legittima difesa.

Spiace, tuttavia, non riuscire a rimuovere il sospetto che la contrarietà dell'opposizione sia figlia più di una preconcetta deriva politica che di una ponderata disamina del prodotto legislativo che oggi ci avviamo a realizzare.

La legittima difesa poggia su un concetto di proporzionalità che continua a non essere escluso, ma che nella specifica circostanza di luogo in cui è esercitato, cioè nel domicilio (e parificati), non è più rimesso alla sola discrezionalità del magistrato.

La nuova legge è, dunque, uno strumento in più affidato alla sensibilità del magistrato per consentirgli di stabilire da subito se la persona che si è difesa ha semplicemente agito nell'esercizio di un suo diritto, evitando pertanto di sottoporla a un processo lungo, costoso, generatore di preoccupazioni e di sofferenze.

La nuova legge stabilisce, in definitiva, che l'aggressione subita nel domicilio, cioè quando il cittadino non erige alcuna difesa perché si sente «al sicuro» all'interno delle mura di casa sua o del luogo in cui lavora, consente di poter reagire senza correre il rischio di veder posto in discussione il proprio operato: sempre e in ogni caso, quando è difesa la propria incolumità o quella delle persone presenti, con qualche maggior cautela, ma senza che ciò sia escluso quando sono a rischio i propri beni.

Il patrimonio per tutti, o quasi tutti, i cittadini non è solo «il patrimonio», cari colleghi, ma molto spesso, per non dire sempre, è soprattutto il frutto di una vita di lavoro e l'aspettativa di una vita migliore per sé, i propri figli e la propria famiglia. Con questa legge va in pensione lo *slogan* «la proprietà è un furto» – con buona pace di alcuni di noi – che deve essere definitivamente consegnato al tempo in cui si è inutilmente cercato di darvi dignità di ideologia.

Il risultato di certe dichiarazioni di autorevoli esponenti dell'opposizione, che ancora oggi continuiamo a sentire, è quello di far apparire que-

gli stessi colleghi e l'intera opposizione come probabilmente schierati più a fianco di ladri e criminali che non dalla parte dei cittadini onesti.

Le reazioni dei parlamentari del centro-sinistra confermano la frustrazione e il senso di inadeguatezza che essi provano di fronte alla constatazione di non essere stati in grado, o, forse, di non aver voluto, affrontare e risolvere quando erano al Governo un problema di così grande importanza e delicatezza qual è quello della modifica della norma in tema di legittima difesa, che per troppi anni un'interpretazione giurisprudenziale restrittiva e rigorista ha, di fatto, sottratto ai cittadini onesti.

È questa la ragione per la quale i parlamentari dell'opposizione pretendono oggi di far credere che la norma approvata consenta comportamenti che invece restano regolati in modo assolutamente diverso.

La norma non restringe la tutela del cittadino che reagisca ad un'aggressione subita nella propria abitazione, ma, al contrario, stabilisce che tale reazione è assolutamente consentita senza spazi per «aggressioni» giudiziarie nei confronti di chi si è difeso.

Fra le tante falsità, colpisce una volta di più quella secondo cui la nuova norma autorizzerebbe i cittadini a sparare anche a semplice difesa dei beni, volutamente ignorando – lo ribadiamo ancora una volta, spereremmo l'ultima, ma non abbiamo la forza di crederlo – che, per la tutela dei beni, la reazione violenta dell'aggredito è legittima solo in presenza di ostinazione del ladro nella condotta furtiva e di un pericolo di aggressione fisica al derubato.

Cari colleghi dell'opposizione, malgrado i vostri alti lai, le vostre funeste previsioni, come molto spesso è già accaduto in passato, non sarà *Far west.*

Consacriamo oggi, come è nostro dovere (e dovrebbe essere anche il vostro), il diritto riconosciuto di difendersi quando lo Stato è troppo lontano dal fatto e dalla vittima per poter intervenire. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC. Congratulazioni).*

FILIPPELLI *(Misto-Pop-Udeur).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI *(Misto-Pop-Udeur).* Signor Presidente, è fuori di dubbio che tra i cittadini si sia creata una sensazione di paura dopo che la cronaca ci ha raccontato, e ci racconta, di episodi di aggressione e sequestro di normali cittadini, non solo all'interno di attività commerciali, ma anche all'interno di civili abitazioni, specie se ville o fondi isolati.

Questi episodi, impensabili fino a qualche anno fa, almeno nella loro portata e nella frequenza attuale, registrano quasi sempre la presenza di delinquenti a mano armata. Molte sono state le vittime tra i cittadini, i quali chiedono di poter difendere la propria incolumità e chiedono di poterlo fare senza dovere subire processi in caso di difesa personale.

Il presente disegno di legge, nelle intenzioni del Governo e della sua maggioranza, cerca di dare una risposta a questi problemi introducendo integrazioni all'articolo 52 del codice penale, che regola la legittima difesa. In realtà, il provvedimento risulta essere inadeguato agli scopi che si prefigge. Se si intende evitare un processo a chi usi un'arma per legittima difesa, la previsione normativa al nostro esame non risolve la questione.

È poi un errore la previsione di porre sostanzialmente sullo stesso piano la difesa della propria e altrui incolumità, come previsto nella lettera *a),* e la difesa dei beni propri e altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione, secondo quanto scritto alla lettera *b).*

Se non ci fosse stata la lettera *b)*, cari colleghi, avremmo potuto votare anche a favore del provvedimento. Riteniamo, infatti, che non si possano comparare il bene della vita, propria o altrui, in difesa della quale può essere opportuno intervenire, e i beni patrimoniali, che hanno tutt'altro valore e vanno messi quindi su un altro piano. Nessun paragone può essere accettato quando si raffrontano i beni materiali con la vita di un essere umano. Questi devono essere tenuti comunque su due piani distinti, altrimenti si rischia il *Far West*, si rischia una rincorsa alle richieste di detenzione di armi e al porto d'armi per difendere i propri beni, rendendo la situazione ancora più incontrollabile per le forze dell'ordine.

Per queste ragioni, dichiaro il voto contrario dei senatori Popolari-Udeur.

BOREA *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA *(UDC)*. Signor Presidente, interveniamo su un istituto del codice penale, la legittima difesa, per riarticolare, e non per sovvertire, i princìpi generali che ispirano le cause di giustificazione del reato.

Si dice che questa legge muove dall'esigenza di rimediare al fallimento di questo Governo in materia di sicurezza dei cittadini; abbiamo sentito faziose e strumentali illazioni dai banchi dell'opposizione, che respingiamo. Mi rincresce che non siano ora presenti in Aula né il senatore Massimo Brutti, né il senatore Cavallaro, ai quali vorrei ricordare che esiste una proporzionalità tra la reazione e l'offesa e che regoliamo situazioni di estremo pericolo per i cittadini le cui residenze familiari sono violate nell'intimità del riposo notturno.

Pensiamo alle tante azioni violente perpetrate da irregolari, da clandestini, i quali sono mossi sicuramente da una situazione di disperazione nel commettere azioni criminali, tese innanzitutto all'impossessamento di beni. La loro reazione è però incontrollata e incontrollabile, soprattutto se scoperti, soprattutto se, correndo il rischio di essere puniti, vedono vanificare la speranza di rimanere in un Paese democratico e civile qual è l'Italia.

Allora, al senatore Cavallaro voglio dire che non vi è alcuna intenzione di fare leggi manifesto, di proseguire sull'onda delle leggi fotocopia.

Non so come etichettare questa legge; certamente, non è possibile pensare che interessi Previti o Berlusconi. Non so come si possa affermare in Aula che essa favorisce il Governo Berlusconi, signor Presidente, signori del Governo ed onorevoli colleghi! Non è possibile affermare che i giudici devono interpretare le leggi! Nell'ordinamento previsto dalla nostra Costituzione i giudici hanno solo il dovere di applicare le leggi.

Quanto all'interpretazione, il dibattito parlamentare in Aula ed in Commissione ha favorito certamente la migliore ed autentica interpretazione della legge, che serve a garantire il cittadino e la serenità nelle case delle nostre famiglie.

Vorrei, a tale proposito, ricordare le tante vittime riportate alla ribalta nazionale dalla recente cronaca criminale, persone uccise nell'esecuzione di azioni criminali portate a termine, nei più efferati modi, da clandestini che soprattutto nel Nord della nostra Italia hanno invaso case serene, incustodite, violate nella serenità di una notte.

Annunzio, pertanto, il voto favorevole e convinto del Gruppo dell'UDC sul provvedimento. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP. Congratulazioni).*

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina – dunque, poche ore fa – abbiamo votato con felice unanimità o quasi un disegno di legge al quale abbiamo lavorato a lungo con convergenza di intenti. Parlo del disegno di legge sulle mutilazioni femminili e lo abbiamo votato all'unanimità perché rappresentava un passo avanti e, come qualcuno ha detto, una possibile pagina nuova. L'idillio, purtroppo, è durato poco.

A poche ore di distanza, ci troviamo, invece, a contrastare con fermezza un disegno di legge che non rappresenta un passo avanti, ma indietro. Perché dico questo? Proviamo ad esaminare questo testo, spogliandoci della polemica politica, della passionalità oratoria, delle iperboli che qualche volta ci coinvolgono e ci appassionano. Ebbene, questo testo si pone come norma speciale rispetto ad una norma generale, quella che codifica in astratto la legittima difesa e che ha una stratificazione secolare, adducendo – come è noto – vari requisiti, tra cui fondamentale è la proporzione tra la reazione e l'offesa.

Il testo al nostro esame si caratterizza per quattro punti innovativi. La norma speciale consiste nel fatto che prende in considerazione innanzitutto un luogo: l'abitazione, estesa alle altre modalità topografiche dell'emendamento Bobbio. In secondo luogo, prende in espressa considerazione l'uso dell'arma da parte dell'aggredito, e da ciò può conseguire qualsiasi evento lesivo nei confronti dell'aggressore, compresa la morte.

In terzo luogo – ed è il punto nodale sul quale richiamerò l'attenzione soprattutto del relatore, e comunque di chi vorrà ascoltare – è l'af-

fermazione di una presunzione *iuris et de iure* di proporzione fra i mezzi e l'offesa, fra la reazione e l'aggressione; presunzione *iuris et de iure* di proporzione che, come tale, stabilisce quindi una correlazione, in termini di equivalenza giuridica, tra la vita e i beni, neanche i beni propri necessariamente, ma anche i beni altrui. Questo è molto grave, colleghi, e si presta a tre obiezioni, la prima di grammatica costituzionale, la seconda a livello di legge ordinaria, la terza a livello di costume.

Sul piano della grammatica costituzionale, vorrei ricordare che la Corte costituzionale, in più circostanze, ha affermato che il legislatore è sì libero di stabilire delle presunzioni assolute, ma queste devono avere una solida base di ragionevolezza. Cito per tutte – non potendo dilungarmi – la sentenza 27 luglio 1982, n. 139, sulla pericolosità presunta in capo a chi ha commesso determinati reati, pericolosità che la Corte ha detto non può essere presunta nel momento della condanna, cioè a notevole distanza dal fatto. La norma è stata cassata perché questa presunzione assoluta non rispondeva a criteri di ragionevolezza.

E qui siamo in una situazione esattamente corrispondente: la legittimazione sempre e comunque dell'uso dell'arma in prospettiva di una aggressione anche solo ai beni, purché nell'ambito topografico dell'abitazione e delle appartenenze, non è razionalmente giustificata. Salta la mediazione del giudice e, a mio avviso, ha forti prospettive di essere censurata dalla Corte costituzionale.

A livello di legge ordinaria, poi, il testo si presta ad un'altra obiezione, perché è incompleto e lacunoso rispetto agli stessi obiettivi dichiarati e sostenuti con molta veemenza. La norma copre sì il possibile eccesso colposo dell'aggredito, perché stabilisce appunto quella proporzionalità presunta, ma non copre la putatività colposa.

Se manca la prova, anche di uno solo degli elementi introdotti dal nuovo testo, ad esempio l'intimazione a desistere seguita dal rifiuto di desistere, si ritorna pari pari nel disposto generale dell'articolo 52, primo comma, e quindi è anche tecnicamente fragile. La cosa non mi dispiace perché, essendo la mia posizione di ostilità alla legge, evidentemente la sua disfunzionalità rientra tra le mie aspettative. Lo segnalo perché anche sotto questo profilo la norma è difficilmente difendibile.

Noi tanto poco siamo insensibili a quelle emozioni che vari colleghi hanno sollecitato che ci eravamo fatti carico del problema dell'aggressione patita da innocenti cittadini, a fronte di una criminalità sempre più spregiudicata e violenta, proponendo un intervento che ci sembrava di possibile mediazione. Lo ricordo perché è segno del nostro farci carico del problema, perché ho qualche speranza che nell'altro ramo del Parlamento venga ripreso in esame, perché comunque rappresenta un epilogo possibile di questa scelta non condivisibile. Ebbene, noi avevamo previsto che nei luoghi considerati dal disegno di legge, cioè abitazioni, appartenenze ed equiparabili, non sia punibile colui che usa un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, che non sia manifestamente sproporzionato all'offesa stessa.

In questo modo avremmo dato un segnale chiaro e netto alla giurisprudenza di quella che è la volontà del legislatore di oggi, rendendo pra-

ticamente esente da punizione qualsiasi situazione che non sia scriteriatamente abnorme nella reazione dell'aggredito, senza finire nelle iperboli, negli eccessi, nei pericoli che comunque ci sono in questa disposizione.

Quell'emendamento non è stato accolto; avrebbe innalzato la soglia dell'indagine del giudice sul livello della colpa dell'aggredito, avrebbe probabilmente risolto quei pochi problemi che la giurisprudenza non risolve già quotidianamente con la sua sensibilità, senza gli eccessi del testo al nostro esame. L'emendamento è stato respinto.

Rimane l'ultimo profilo, quello che più mi contraria e che più fortemente innerva il nostro voto contrario al testo: questa sostanziale omologazione della vita e del patrimonio, questo messaggio altamente significativo ed equivoco che comunque i cittadini riceveranno.

Vorrei ricordare, poiché tanti esempi sono stati fatti, quello che le cronache di poche settimane or sono ci hanno purtroppo evidenziato: quell'uomo che, alzatosi di notte avendo sentito un rumore nella propria abitazione e vedendo un'ombra aggirarsi nell'abitazione, imbracciava l'arma e sparava immediatamente, constatando subito dopo che quell'ombra era quella del figlio, il cui rientro egli non prevedeva. *(Commenti dei senatori Borea e Forlani)*. La vita di quel figlio è stata spenta, la vita di quel padre è stata distrutta.

Questa omologazione che voi sancite ha il valore di un messaggio fortemente negativo ed è un'omologazione che domani potrà portare il costume a rifiutare delle cure perché troppo costose, potrà portare a un'omissione di misure di sicurezza nel lavoro perché dispendiose, potrà portare comunque ad una sottostima della vita umana raffrontata al valore del patrimonio.

Questo è più che sufficiente per giustificare il nostro fermo voto contrario. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-RC, Mar-DL-U e del senatore Zancan).*

GUBETTI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBETTI *(FI)*. Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge che ci accingiamo a votare è stato approvato un anno fa dalla Commissione giustizia con il voto favorevole di tutti i Gruppi della maggioranza e l'astensione della Margherita e del senatore Ayala.

Oltre tre mesi di approfondita discussione hanno permesso, grazie ai contributi di molti colleghi della Commissione, e in particolare del relatore, senatore Ziccone, di affinare e migliorare il testo iniziale, senza però snaturarlo e soprattutto conservandone intatti i principali obiettivi. Primo fra tutti quello di ristabilire la certezza del diritto, messa in dubbio da molte sentenze troppo diverse fra loro per episodi di legittima difesa del tutto analoghi.

Come ha affermato il procuratore Carlo Nordio: «La norma, molto generica, lascia spazio ad interpretazioni opposte: lecito, illecito, assoluzione, punizione (...)». Questa opinione è confermata da un'ampia casistica di sentenze della Cassazione che finiscono, è vero, per riconoscere quasi sempre l'innocenza degli imputati, ma dopo anni di calvario giudiziario, con conseguenti gravissimi danni economici, psichici, biologici e morali.

Fra i più recenti esempi quello di Francesco Cutuli, che sparò per difendere il figlio da chi minacciava di sgozzarlo, assolto dall'accusa infamante di omicidio volontario dopo cinque anni di accanimento giudiziario.

Per fatti sostanzialmente identici vi sono invece cittadini che vedono riconosciuto il proprio buon diritto già nella fase delle indagini preliminari, soltanto perché hanno avuto la fortuna di essere giudicati da altri magistrati. Questo vanifica nei fatti la solenne affermazione che campeggia nelle aule dei nostri tribunali: «La legge è uguale per tutti». Queste differenze di trattamento hanno profondamente colpito l'opinione pubblica, offendendo il suo buon senso comune e il suo naturale senso di giustizia.

Non è quindi strano che questo disegno di legge, che ha avuto le prime pagine, e talvolta anche i furibondi attacchi, dei principali quotidiani abbia invece ottenuto, in tutti i sondaggi effettuati, un vasto consenso popolare, trasversale agli schieramenti politici. Quei parlamentari che se ne sono stupiti dimostrano soltanto quanto sono distanti dai propri elettori.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA (ore 18,16)

(*Segue* GUBETTI). I critici di questo disegno di legge, scoprendosi improvvisamente nostalgici ed ammiratori del codice Rocco (da loro sprezzantemente definito «fascista» fino a ieri), sostengono che l'articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa è perfetto e non necessita di modifiche.

Si potrebbe anche concordare con loro se la società italiana fosse ancora quella di settant'anni fa, quando questa norma è stata scritta. Come tutte le leggi che danno al giudice una grande discrezionalità nell'interpretazione, l'articolo 52 del codice penale, per essere correttamente applicato, richiede una società fortemente omogenea, uniforme, con princìpi e valori fondamentali largamente condivisi dalla grande maggioranza dei cittadini e dalla quasi totalità dei giudici.

Ma se così non è, e non lo è nella società attuale, aperta e laica, se non addirittura egemonizzata dal pensiero debole e dal relativismo culturale e morale, il rischio inevitabile è che ogni giudice, influenzato più o

meno consciamente dalle proprie personali convinzioni politiche, religiose o filosofiche, finisca per interpretare diversamente la norma.

La necessità, in questa situazione, di limitare drasticamente la discrezionalità interpretativa dei giudici è riconosciuta, almeno in privato, anche da molti parlamentari dell'opposizione.

Questo, quindi, è il primo obiettivo del disegno di legge in votazione: evitare, rendendo meno discrezionale l'interpretazione della norma, che alcuni cittadini, meno fortunati di altri, dopo aver subito la violenza di un'aggressione in casa propria debbano patire anche quella di un processo ingiusto.

Il secondo obiettivo è quello di dare una più completa attuazione a quella parte della nostra Costituzione che parla di «inviolabilità del domicilio».

Nella tradizione del diritto romano, ma anche più anticamente ed universalmente, la casa è considerata un luogo sacro, il rifugio sicuro per la propria famiglia, aperto agli ospiti ed inviolabile per chi, ostile, entra senza invito.

Psicologicamente essa e'un prolungamento, una parte integrante del proprio io, come ben sa chiunque abbia trovato la casa devastata dai ladri, angosciosa esperienza, meno tragica, ma qualitativamente simile a quella di chi subisce uno stupro.

Per questo i Padri costituenti hanno considerato il domicilio un bene meritevole di una particolare tutela. Ne consegue che per un'aggressione che determini una reazione di difesa all'interno di un domicilio non possono valere le stesse norme previste per analoghi eventi che si verifichino altrove.

Questi motivi giustificano ampiamente la nascita di un concetto di «legittima difesa rafforzata», opportunamente ridefinito, in questo disegno di legge, «diritto all'autotutela in un privato domicilio».

Il terzo obiettivo di questa proposta e'la prevenzione di episodi di violenza alle persone, aggressioni che verranno scoraggiate da questa nuova normativa. Lo dimostrano studi criminologici effettuati negli Stati Uniti su detenuti abitualmente dediti ai furti nelle case: la cosa che temono di più, ancor prima dell'intervento della polizia, è trovare nella casa persone armate. L'accorgimento adottato per evitare questo rischio è il preventivo, accurato accertamento che la casa sia momentaneamente disabitata. Questo probabilmente non diminuisce il numero degli svaligiamenti, ma previene in molti casi il rischio che il furto sfoci in episodi di violenza alle persone, con evidente vantaggio non solo per l'incolumità dei derubati, ma anche per quella dei ladri.

L'ultimo obiettivo di questo disegno di legge è la progressiva armonizzazione del nostro codice penale con quelli di altri Paesi europei, esigenza non più eludibile o rinviabile.

Ed allora leggiamo l'articolo 122.6 del codice penale francese del 1994: «Si presume» – sottolineo, si presume – «che agisca in stato di legittima difesa chi compie l'atto: 1) per respingere in tempo di notte l'ingresso mediante infrazione, violenza o inganno in luogo abitato; 2) per di-

fendersi contro gli autori di furti o saccheggi, eseguiti con violenza». Appare inconfutabile la sostanziale concordanza con il testo del disegno di legge che ci accingiamo a votare, anche in quella parte che afferma la legittimità della difesa armata dei beni.

Ma leggiamo anche il codice in vigore in un altro grande Paese europeo: la Germania. Qui troviamo una norma ancora più drastica a favore di chi reagisce ad una aggressione, il paragrafo 33 dello *Strafgesetzbuch*, che recita: «Non è punito l'autore che eccede i limiti della legittima difesa a causa di turbamento, paura o panico».

È evidente che, con questo tipo di norma, non facilmente compatibile con la tradizione giuridica italiana, la condanna per eccesso di legittima difesa è un evento rarissimo.

Chi su giornali e televisioni ha criticato con tanta leggerezza o malafede questo disegno di legge ora accuserà di «barbarie giuridica» anche Francia e Germania? Citerà ancora a sproposito Cesare Beccaria che invece nei suoi scritti ha chiaramente affermato: «Le leggi che proibiscono di portare armi non diminuiscono gli omicidi, ma li accrescono, perché è più facile assalire i disarmati che gli armati»? Concetto che recentemente è stato ribadito in Inghilterra dalla seguente autorevole dichiarazione del capo di Scotland Yard, sir John Stevens: «Per difendersi in casa propria la gente dovrebbe essere autorizzata a usare la forza necessaria senza timore di essere perseguita. Il messaggio ai potenziali svaligiatori è: non pensate che le vittime non siano pronte a difendersi».

Concludo questo intervento citando ancora Carlo Nordio: «L'autodifesa è un diritto naturale della persona, non espropriabile da uno Stato liberale, soprattutto quando specifiche circostanze non consentono alle Forze dell'ordine di difendere tempestivamente la sicurezza del cittadino».

Un diritto naturale, aggiungo io, che ovviamente non diventa per questo un dovere, ma una libera scelta. Soltanto chi ha una mentalità statalista e autoritaria crede che tutto ciò che non è proibito è obbligatorio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questi obiettivi e per questi motivi, Forza Italia, che ha come missione di trasformare il nostro Paese in uno Stato autenticamente liberale, voterà a favore di questo disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC. Congratulazioni).*

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, prima di procedere alla votazione finale, vorrei verificare la presenza del numero legale. Chiedo pertanto a 12 colleghi di appoggiare la mia richiesta.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1899 e 2287

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge n. 1899, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2287.

Discussione del disegno di legge:

(3471) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 18,26)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3471, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Provera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, nell'ambito di una generale tendenza di riduzione degli armamenti, è sorta la problematica di smantellamento, distruzione e messa in sicurezza degli arsenali nucleari.

Nel giugno 2002, al Vertice G8 tenutosi in Canada, veniva definita una collaborazione internazionale chiamata «*Global partnership*» per prevenire il rischio che gruppi terroristici possano acquisire o sviluppare armi nucleari o di distruzione di massa in generale.

A tale scopo sono stati stanziati 20 miliardi di dollari in dieci anni e si sono stabilite forme di partenariato bilaterale e multilaterale.

L'Italia si è impegnata su questo tema con un miliardo di euro in dieci anni concentrando gli sforzi nelle due aree d'intervento prioritarie previste dall'Accordo, cioè la distruzione delle armi chimiche e lo smantellamento dei sottomarini nucleari della flotta russa del Nord.

L'Accordo bilaterale tra il nostro Paese e la Russia, che – lo ricordo – è già stato approvato dalla Duma, impegna l'Italia per 360 milioni di euro in dieci anni e regola le modalità operative per la messa in sicurezza e lo smantellamento di 117 sommergibili nucleari russi, fuori servizio anche a seguito della naturale obsolescenza tecnico-operativa, e quindi potenzialmente pericolosi. È inutile ricordare, poiché l'abbiamo tutti presente, la tragedia del Kursk.

La complessità e l'urgenza di questa operazione sono dovute all'esistenza di combustibile nucleare irraggiato a bordo di 37 sommergibili e all'interno di 70 reattori nucleari e al pessimo stato delle basi navali russe della regione di Murmansk, sature di rifiuti radioattivi, in una percentuale paragonabile a quella di Chernobyl.

Oggetto di particolare attenzione del dibattito in Commissione è stato l'articolo 3 dell'Accordo, che indica quali controparti il Ministero della attività produttive italiano e il Ministero per l'energia atomica russo, ma indica altresì la Società Gestione Impianti Nucleari «SOGIN» quale ente esecutore degli impegni da parte italiana.

L'esplicita indicazione della SOGIN nell'articolato ha sollevato dubbi che hanno portato ad audire rappresentanti della SOGIN stessa e dell'ENEA per chiarire quali fossero le rispettive competenze e gli eventuali accordi intercorsi. È stato chiarito che le competenze e le attività dei due enti sono diverse e che la SOGIN è l'unico organismo italiano che può portare a termine gli impegni previsti all'articolo 2. Ricordo peraltro che la SOGIN è una società a totale partecipazione pubblica.

Sostanzialmente non c'è stato dibattito sugli altri articoli contenuti nell'Accordo.

Concludo ricordando che il Trattato in esame è compatibile con l'ordinamento comunitario e che già altri Stati del G8 e membri dell'Unione Europea (Francia, Germania e Regno Unito) hanno concluso accordi dello stesso genere con la Federazione russa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Boco, il quale nel corso del suo intervento dovrebbe illustrare gli ordini del giorno G1, G2 e G3. Stante la sua assenza, si intende abbia rinunciato.

Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito a pronunziarsi anche sugli ordini del giorno in esame.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunziarsi anche sugli ordini del giorno in esame.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario a tutti gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Do ora lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, secondo cui:

a) viene confermata la ripartizione nel periodo di nove anni (2005-2013) del contributo di euro 360 milioni, che è da considerare quale limite massimo della spesa autorizzato dal provvedimento;

b) gli oneri relativi alle attività del Comitato direttivo e dell'Unità di gestione progettuale (UGP) sono quelli indicati nella relazione tecnica per il periodo 2005-2013, e non sono previste ulteriori spese nell'esercizio 2014;

c) in caso di eventuale proroga dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello stesso, verrà predisposto un apposito disegno di legge che preveda la necessaria copertura finanziaria della relativa spesa;

d) in merito alla realizzazione delle attività operative e amministrative affidate in convenzione alla SOGIN, l'importo di euro 40 milioni è da considerare quale limite massimo della spesa, come indicato nella relazione tecnica;

e) l'arrotondamento delle spese per le missioni tiene conto della durata novennale degli interventi per l'attività di controllo e monitoraggio delle spese, nonché del probabile aumento dei costi;

f) non viene previsto alcun onere per l'ipotesi di danno nucleare di cui all'articolo 12 dell'Accordo, in quanto meramente eventuale, per cui, qualora si verifichi, verrà predisposto un nuovo provvedimento legislativo per la copertura della relativa spesa,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 4.1 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sulla proposta 4.1, parere contrario sulla proposta 3.7 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti 3.1, 3.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,37, è ripresa alle ore 18,57).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1889 e 2287

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

BOCO *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,59, è ripresa alle ore 19,20).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3471

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

BOCO *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Apprezzi le circostanze, signor Presidente!

PRESIDENTE. In mancanza del numero legale per l'assenza di soli quattro colleghi nella terza verifica, ritengo doveroso sospendere i nostri lavori per riprenderli tra venti minuti.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,22, è ripresa alle ore 19,42).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3471

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

BOCO *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Essendo mancato per la quarta volta consecutiva il numero legale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, tolgo la seduta e rinvio la discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 7 luglio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 7 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

– FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo (2699).

– GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

2. Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500).

3. Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (2949) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri).*

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (3471) *(Relazione orale).*

2. DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544) *(Relazione orale).*

3. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2431) *(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

4. MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

5. ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).

– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).

III. Seguito della discussione della mozione 1-00321, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, sui brevetti *software.*

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta *(ore 19,44).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,45

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

(Diritto all'autotutela in un privato domicilio)

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione».

(*) Approvato, nel testo emendato, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr anche seduta n. 835

EMENDAMENTO 1.107

1.107
BOBBIO Luigi
Approvato

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente capoverso:

«La disposizione di cui al comma che precede si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (3471)

ORDINI DEL GIORNO

G1

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione fra il Governo italiano ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa,

rilevato che:

le finalità del provvedimento in esame rappresentano una questione grave e complessa che la comunità internazionale deve affrontare con urgenza;

la messa in sicurezza dell'arsenale ex-sovietico è una questione ambientale di livello planetario;

sarebbe stato opportuno il raggiungimento sulla questione di accordi multilaterali con il coinvolgimento dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite,

impegna il Governo ad esperire tutti i passi necessari perché della questione vengano investiti tutti i Governi europei, le istituzioni dell'Unione Europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in modo da arrivare alla stesura di accordi multilaterali atti ad affrontare e risolvere la questione.

G2

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione fra il Governo italiano ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa,

rilevato che:

è irrituale che il nome di una società, per quanto soggetto pubblico ma con una gestione di tipo privatistico, appaia nel contesto di un Accordo internazionale nella definizione delle Parti contraenti;

la stessa società citata nel testo dell'Accordo aveva da tempo, e senza alcuna legittimazione istituzionale, operato nel territorio della Federazione russa, aprendo sedi, stipulando contratti e fornendo consulenze dentro un'attività autorizzata "a posteriori" con appositi provvedimenti di legge;

è stata trascurata la possibilità di ricorrere a competenze multidisciplinari derivanti dalle attività di un soggetto pubblico quale l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente;

che tali competenze, assieme a quelle maturate nel settore dagli organismi del Ministero dell'ambiente, possono essere utili a garantire che nello smantellamento degli arsenali atomici russi vengano rispettati gli *standard* di sicurezza per gli operatori, per i cittadini e per l'ambiente che risultano piuttosto diversi dentro la concezione del Minatom russo,

impegna il Governo, nel dare applicazione all'Accordo in esame, ad avvalersi della esclusiva cooperazione degli organismi del Ministero delle attività produttive, del Ministero dell'ambiente e dell'ENEA.

G3

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione fra il Governo italiano ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa,

rilevato che:

dalla costituzione dell'AIEA nel 1956, al Trattato di Non Proliferazione Nucleare del 1968, agli Accordi Salt e Start degli anni Settanta e Ottanta, tesi tutti all'obiettivo di liberare il pianeta dagli ordigni nucleari, si è verificata una preoccupante inversione di tendenza nella politica di molti Stati, ed anche degli Stati Uniti, nello sviluppare la ricerca nel campo degli armamenti atomici;

le risultanze dei colloqui di New York, nelle scorse settimane, sulla implementazione del TNPN, non hanno portato a risultati significativi, confermando la tendenza;

è singolare, in riferimento alla valutazione del provvedimento in esame, che da un lato si pensi allo smantellamento dell'arsenale ex-sovietico ed al finanziamento delle operazioni ad esso connesse, e che dall'altro si assista senza reazione agli sviluppi di una situazione assai preoccupante che per un verso vede gli Stati Uniti, l'India, il Pakistan, la Corea del Nord, Israele e l'Iran investire risorse nel settore nucleare senza garanzie che tali programmi d'investimento non riguardino prospettive militari, e per l'altro la Federazione russa dichiarare di esser pronta a cooperare con tali programmi in determinati Paesi,

impegna il Governo a rivedere tutti gli Accordi internazionali relativi a questioni di cooperazione nel campo dell'energia atomica soprattutto con quei Paesi che non assicurano gli *standard* fissati dall'AIEA, e con quei Paesi che continuano a sviluppare o che aiutano in altri Paesi programmi di ricerca nel settore nucleare senza alcun controllo da parte della comunità e degli organismi internazionali.

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Allegato B

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori:

Morando, Azzollini, D'Amico. – «Introduzione dell'articolo 134-bis del Regolamento del Senato», recante la procedura di esame del disegno di legge per la concorrenza (*Doc*. II, n. 17).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Attività produttive
Ministro Economia e finanze
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Berlusconi-III)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa'operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (3421-B)
(presentato in data 06/07/2005)
S.3421 approvato dal Senato della Repubblica; C.5917 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Curto Euprepio
Disposizioni per contrastare la contraffazione (3529)
(presentato in data 06/07/2005)

Sen. Curto Euprepio
Disciplina delle attività di rappresentanza di interessi con i soggetti istituzionali (3530)
(presentato in data 06/07/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10ª Commissione permanente Industria
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (3421-B)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 14º Unione europea
S.3421 approvato dal Senato della Repubblica; C.5917 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data 06/07/2005)

Governo, trasmissione di documenti

Negli scorsi mesi di aprile, maggio e giugno 2005 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e per i rapporti con il Parlamento per l'esercizio finanziario 2005, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Sono pervenute altresì copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2005, concernenti l'utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso:

che l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30.06.05, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», stabilisce – in relazione all'ammodernamento delle infrastrutture portuali – che le spese di investimento relative ai finanziamenti di cui all'art. 36 della legge 166/02 non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57, art. 1, della legge 311/04, per cui il limite di investimento passa dal tetto di capacità di spesa del 4,5% sull'ammontare delle spese del 2003 al tetto di capacità di spesa del 4,5% sull'ammontare delle spese del 2003 più quanto stabilito dal citato decreto-legge in relazione ai fondi di cui alla legge 166/02;

che i finanziamenti di cui beneficiano le Autorità Portuali provengono da diverse fonti, da quelli provenienti direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti erogati sulla base di stati avanzamento lavori, a finanziamenti erogati attraverso mutui, ovverosia attraverso l'ap-

plicazione della legge di rifinanziamento della legge 413/98, vale a dire la legge 488/99, la legge 388/00 e, come nel caso specifico, la legge 166/02;

che la legge 166/2002, per infrastrutture portuali, assegna alle Autorità Portuali l'importo lordo di euro 1.425.900.000,00 attraverso mutui quindicennali;

che per quanto riguarda l'Autorità Portuale di Ravenna, a fronte di un portafoglio certo, già finanziato da fondi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, registrati alla Corte dei Conti e talvolta anche già erogati, di 239 milioni di euro (di cui 143 milioni di euro di residui passivi al 31.12.04 e 96 milioni di euro relativi a programmi previsti per l'anno 2005), il decreto in oggetto si tradurrebbe nello sblocco di 64 milioni di euro lordi finanziati attraverso la legge 166, che equivarrebbe a poco più di 50 milioni di euro netti, vale a dire circa un quinto del complesso degli investimenti attuabili;

che tutto ciò, pur significando un miglioramento della situazione, lascia irrisolte problematiche non trascurabili e alcune altre addirittura le complica;

che, essendo alcuni lavori finanziati da più fonti – e quindi non solo la legge 166/02 –, di fatto lo sblocco degli investimenti finanziati dalla legge 166/02, oltre a non svincolare la maggior parte dei progetti già autorizzati, finanziati e impegnati nel bilancio dell'Autorità Portuale, non svincola neanche quelli non completamente finanziati non dalla legge 166 (creandosi così situazioni paradossali in cui si sblocca il finanziamento di solo parte di un'opera, con mantenimento del vincolo, di fatto, sull'opera complessiva, con grave danno per le priorità stabilite nei programmi dell'Autorità Portuale);

che di fatto tale provvedimento opera con un criterio di casualità penalizzando invece il criterio di priorità per cui lavori finanziati da altre fonti ma con priorità superiore non possono procedere, come ad esempio fondamentali investimenti per la sicurezza delle persone *(safety)*, della navigazione e delle infrastrutture. In particolare, ad esempio, non consente lo sblocco di quegli investimenti inseriti nel programma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2004-2006 per opere immediatamente cantierabili. Ciò si traduce nella possibilità, ad esempio per l'Autorità Portuale di Ravenna, di intervenire per la sistemazione della Pialassa del Piombone, ma non per completare l'approfondimento della parte portuale, di realizzare nuove banchine in Trattaroli ma non approfondire i fondali a –11,50;

che un altro critico problema è quello della cassa dei bilanci delle Autorità Portuali che non sembra essere preso in considerazione;

che in particolare, per l'anno 2005, le Autorità Portuali che hanno problemi di pagamento per lavori già in corso di esecuzione si troveranno a dover fronteggiare situazioni di contenzioso con i fornitori per l'impossibilità di adempiere gli obblighi di pagamento nascenti da impegni e contratti già assunti e sottoscritti prima del 31.12.2004, e non presi in considerazione dal decreto-legge di cui trattasi in quanto interventi che non rientrano tra quelli finanziati dalla legge 166/02;

che é evidente come non sia possibile utilizzare disponibilità finanziarie destinate a specifici interventi (quelli, appunto, oggetto di finanziamento *ex lege* n. 166) per pagare lavori non rientranti tra quelli oggetto di detti finanziamenti;

che per gli anni successivi 2006 e 2007 le Autorità Portuali si troveranno a dover fronteggiare lo stesso problema, in quanto il comma 57 dell'art. 1 della legge 311/04 prevede, per questi anni, il limite del 2% rispetto alle corrispondenti spese dell'anno precedente. Se non verrà apportato uno specifico aggiustamento al decreto-legge in oggetto, si produrrà la situazione paradossale per cui quest'anno si potrà partire con lavori per i quali il prossimo anno ci si troverà nell'impossibilità di effettuare i pagamenti a causa della reiterazione dei vincoli sugli stanziamenti di cassa;

che non vengono prese in considerazione le necessità di finanziamento e di spesa per gli interventi in materia di s*ecurity* per i quali, tra l'altro, i relativi fondi sono già stati ripartiti, assegnati ed erogati ai singoli porti e per l'Autorità Portuale di Ravenna sono rappresentati da 7 milioni di euro;

considerato:

che, alla luce di quanto descritto in premessa, sembrerebbe accentuarsi ulteriormente la casualità di distribuzione dei fondi ai porti, e ne consegue che ne verrebbero aggravate le conseguenze pesantemente negative derivate dal criterio già di per sè casuale di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 311/2004, ovverosia la casualità per ciò che riguarda l'entità dei finanziamenti di cui beneficiano i singoli porti, la casualità negli interventi da finanziare senza tener conto dei diversi livelli di priorità, importanza e criticità e infine la casualità per il già citato criterio di cofinanziamento delle opere da parte di più fonti che molto frequentemente si verifica, con la conseguenza di mantenere di fatto bloccata l'intera opera in oggetto;

che il decreto ministeriale che ha proceduto ad approvare il programma di interventi da finanziare con i fondi assegnati dalla legge 166/02 è stato registrato alla Corte dei Conti in data 15/06/2004;

che solo nel novembre del 2004 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a definire gli schemi di contratto di mutuo da stipulare per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge medesima. E' evidente quindi che il reale utilizzo delle risorse di cui sopra potrà avvenire prevalentemente solo dall'anno prossimo, facendo ricadere le Autorità Portuali nel paradosso sopra ricordato;

che il comma 57 dell'art. 1 della legge 311/04 prevede il vincolo del 2% per gli anni 2006 e 2007 «alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti» dallo stesso comma 57;

che ciò va ulteriormente a rafforzare la convinzione che il decreto-legge 115/2005 sia ancora un disegno parziale, di breve periodo, che sblocca solo alcuni vincoli e per il solo anno 2005, mantenendo per gli anni successivi i limiti già previsti con conseguente impossibilità non solo di attuare qualsiasi tipo di programmazione ma altresì di poter effet-

tuare i pagamenti per gli stessi lavori per i quali si consente oggi di procedere ed andare a gara;

che desta inoltre perplessità il fatto che sia stato necessario, per assicurare la copertura finanziaria di cui al decreto-legge 115/2005 in questione, recuperare oneri finanziari aventi diversa destinazione; avendo infatti il decreto-legge ad oggetto una disposizione normativa (legge 166/02) il cui decreto di finanziamento è stato emanato nel giugno 2004, si doveva ritenere già sussistente la necessaria copertura per tutti i 15 anni dell'operazione di mutuo;

che di fatto il decreto-legge 155/2005 in questione non solo non risolve ma addirittura crea per certi aspetti problemi rispetto alla situazione precedente;

che ancora una volta la casualità penalizzerà o premierà i vari porti facendo sì che chi aveva continui ad avere, a chi aveva poco, come il Porto di Ravenna, poco o nulla sia dato e chi aveva molto abbia ancora di più;

che il decreto non chiarisce peraltro cosa succederà nei prossimi anni;

che il decreto-legge potrebbe lasciare spazio ad una interpretazione tale da ricomprendere nei finanziamenti oggetto di svincolo tutti quelli riferiti alla legge 413/98, di cui la legge 166/02 rappresenta solo un rifinanziamento;

che questo tipo di interpretazione non trova riscontro nel testo letterale della disposizione di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 115 e non è suffragata da prese di posizione ufficiali che, si ritiene, dovrebbero trovare esplicazione in una nota emanata di concerto tra il Ministero dell'economia e quello dei trasporti,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti intenda assumere il Governo alla luce dei rilievi sollevati nella presente interrogazione;

se l'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, possa lasciare spazio ad una interpretazione tale da ricomprendere nei finanziamenti oggetto di svincolo tutti quelli riferiti alla legge 413/98, di cui la legge 166/02 rappresenta solo un rifinanziamento, e, nel caso, se non si ritenga di chiarire in via definitiva la portata interpretativa di tale norma attraverso l'emanazione di una nota esplicativa di concerto tra il Ministro dell'economia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

quali siano i motivi per i quali il citato decreto-legge nulla preveda sulla distribuzione dei finanziamenti per l'anno successivo al 2005 e, in particolare, se il decreto in questione sia teso a sbloccare solo alcuni vincoli e per il solo anno 2005, mantenendo per gli anni successivi i limiti già previsti, con conseguente impossibilità non solo di attuare qualsiasi tipo di programmazione ma altresì di poter effettuare i pagamenti per gli stessi lavori per i quali si consente oggi di procedere ed andare a gara;

come valuti il Governo di intervenire con urgenza al fine di determinare in modo chiaro e inconfutabile i criteri di distribuzione dei fondi ai porti, sia per quanto concerne l'entità dei finanziamenti di cui beneficiano

i singoli porti, sia per quanto concerne gli interventi da finanziare, senza tener conto dei diversi livelli di priorità, importanza e criticità, sia per quanto concerne il rispetto del criterio di cofinanziamento delle opere di più fonti che molto frequentemente si verifica, con la conseguenza di mantenere di fatto bloccato l'*iter* esecutivo dell'opera;

se e quali provvedimenti saranno assunti per consentire che l'Autorità Portuale di Ravenna possa sfruttare serenamente fondi già stanziati per la realizzazione delle opere già programmate da tempo.

(4-09013)

DEL PENNINO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che dal 26 giugno sono in edicola nuovi orari prodotti da editori privati che evidenziano in copertina la presenza di ben 1000 treni cambiati rispetto al dicembre 2004 (inizio validità dell'orario in corso), mentre non si trovano pubblicazioni ufficiali di Trenitalia, si chiede di conoscere:

se sia vero che Trenitalia ha dallo scorso mese di febbraio cambiato orari di treni in diverse regioni e che ha modificato nel corso degli ultimi mesi gli orari e i percorsi di treni di media e lunga distanza eliminando servizi e limitando le percorrenze;

se a seguito degli intervenuti cambiamenti abbia provveduto ad ottemperare a quanto previsto dal contratto di servizio in essere che prevede la comunicazione e la diffusione delle informazioni alla clientela nelle diverse forme previste (annunci ai viaggiatori, pubblicazioni e tabelle orario di stazione);

se, alla luce della modifica di orari e servizi, Trenitalia ha provveduto a ritirare dalla vendita i propri orari e i supporti informatici messi in vendita utilizzati dalla clientela non vedente o ipovedente;

se sia stata data adeguata comunicazione alla clientela non vedente o ipovedente per ottenere l'integrazione ai supporti informatici per consultare l'orario dei treni, dal momento che questi risultano gli unici strumenti utilizzabili da questi utenti, in quanto il sito Trenitalia.com non risulta ancora loro accessibile;

se le informazioni relative ai servizi aggiuntivi previsti per l'estate e pubblicizzati dai *media* siano contenuti nelle pubblicazioni o nelle tabelle orario di stazione per consentire alla clientela di avere le informazioni necessarie ad acquistare detti servizi.

(4-09014)

DONATI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso che:

la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, all'allegato 1, la voce «Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia» tra i sistemi stradali ed autostradali del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero (TIBRE), stimando, rispettivamente, un costo complessivo dell'opera di 1.032,914 milioni di euro, una previsione di partecipazione da parte della concessio-

naria Autocamionale della Cisa SpA di 516,457 milioni di euro ed una previsione di contributo pubblico, per il triennio 2002–2004, pari a 98,127 milioni di euro;

il CIPE ha conferito «carattere programmatico» al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

l'importo complessivo dell'opera risultante dal progetto preliminare trasmesso al CIPE in data 21 marzo 2003 era pari a 1.530.080.810,61 euro, di cui 1.006.178.502,98 per lavori;

la delibera CIPE n. 94 del 20 dicembre 2004 ha approvato il progetto preliminare del TIBRE autostradale, prendendo atto che l'importo complessivo dell'intervento, a seguito dell'introduzione delle varianti richieste dalle Regioni Lombardia e Veneto, è aumentato di circa il 75% rispetto a quanto preventivato dalla delibera CIPE n. 121/2001 e ammonta a euro 1.832.718.915,05 e che tale importo costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale;

nella stessa delibera n. 94/2004 il CIPE ha rinviato alla fase di approvazione del progetto definitivo l'assegnazione delle risorse pubbliche per la realizzazione del TIBRE autostradale a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche;

la già citata delibera CIPE n. 94/2004 ha condizionato l'approvazione del progetto definitivo allo sviluppo di numerose prescrizioni e raccomandazioni, tra cui:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di sottoposizione del progetto definitivo al CIPE, dovrà presentare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera, tenuto conto degli ulteriori approfondimenti sulla redditività attesa previsti nell'ambito delle citate prescrizioni, e dovrà, altresì, lasciare inalterata la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche per tutti i subinterventi previsti dalla delibera n. 121/2001 e quantificati, per l'opera in parola, in 98 milioni di euro;

a supporto dei dati riportati nel progetto preliminare, in sede di progettazione definitiva, dovranno essere fornite integrazioni che afferiscono ad aspetti dell'opera di grande rilevanza, come:

quadro sintetico della domanda attuale e futura potenzialmente interessata dall'infrastruttura (con esplicitazione delle metodologie seguite per le stime);

sviluppo degli scenari di offerta futuri in assenza e presenza del nuovo collegamento autostradale;

valutazione degli effetti dell'intervento sulla rete autostradale attuale e futura, con particolare attenzione alle tratte lombarde;

validazione modellistica anche per i nuovi assetti della domanda di lunga percorrenza determinati dalla realizzazione del collegamento TIBRE;

considerato, inoltre, che:

il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'esprimere parere favorevole sul TIBRE autostradale, ha tenuto conto delle osservazioni avanzate dalle Soprintendenze competenti e ha posto alcune prescrizioni;

anche il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, sulla base della valutazione effettuata dalla speciale Commissione V.I.A., ha raccomandato di estendere le previsioni di traffico dell'infrastruttura autostradale all'anno fine della vita economica, approfondendo il tema del traffico locale e della sua distribuzione nello scenario con presenza dell'autostrada regionale Cremona-Mantova, e di definire un'analisi di sensitività al fine di verificare la reattività dei parametri che misurano la redditività del progetto;

ulteriori prescrizioni sono state formulate dal Ministero dell'ambiente, in sede di valutazione V.I.A., relativamente alla necessità di effettuare indagini integrative di quelle già svolte, e sviluppare i modelli di simulazione necessari a definire le aree di ricaduta dell'inquinamento atmosferico, sia in fase di cantiere che di esercizio, in modo da individuare e caratterizzare i ricettori sensibili e nel contempo definire e localizzare le misure di attenuazione necessarie;

tenuto altresì conto che:

dallo studio effettuato dalla Polinomia srl su incarico della Provincia di Mantova risulta che la domanda di traffico nei punti di maggiore criticità ha un andamento diverso da quello prospettato dalla Società AutoCisa ed è orientato nella direzione Mantova-Brescia piuttosto che nella direzione Parma-Verona e che i flussi di traffico del quadrante interessato alla realizzazione del TIBRE indicano previsioni di utilizzo veramente modeste, che non supportano in alcun modo la realizzazione dell'opera, tanto meno «come asse internazionale e come corridoio nord-sud alternativo alla dorsale centrale»;

il consistente aumento dei costi di realizzazione dell'opera e i modesti dati sui flussi di traffico obbligheranno necessariamente ad una rivisitazione della proporzione tra i costi sostenuti in autofinanziamento dall'AutoCisa e la quota di contributo pubblico diretto ed indiretto;

considerato, pertanto, che:

il CIPE, nell'ambito del Programma opere strategiche, ha approvato progetti per un costo complessivo di oltre 53 miliardi di euro, di cui però, ad oggi, risultano ancora da reperire oltre 29 miliardi di euro (circa il 44% del totale);

dai dati e dalle condizioni fin qui illustrati risultano evidenti sia gli elevati costi dell'opera (oltre 1.800 milioni di euro) sia l'insufficienza e l'inadeguatezza delle eventuali risorse pubbliche ad essa destinate dalla già citata delibera CIPE n. 121/2001 (pari a 98 milioni di euro);

risulta indispensabile approfondire gli aspetti indicati dalle prescrizioni della delibera CIPE n. 94/2004 che evidenzia come lo stesso Comitato abbia forti perplessità sull'analisi costi-benefici dell'opera e, quindi, su un piano finanziario dell'opera poco realistico, che non risulta basato su un'attenta valutazione delle previsioni di traffico,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo:

non ritengano opportuno ed indispensabile interrompere l'*iter* di approvazione dell'opera, previsto dalla legge 443/2001, fino a quando non saranno effettuati i prescritti approfondimenti sulla redditività attesa dall'intervento e, più in generale, sulle stime di traffico che ne giustificano la realizzazione;

non ravvisino la necessità di acquisire i risultati degli studi e delle stime di traffico prescritti dalla delibera CIPE 94/2004 e sulla base di tali dati avviare un tavolo di confronto con le istituzioni locali sull'utilità ed opportunità dell'opera nel contesto territoriale.

(4-09015)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che:

nel corso della trasmissione «Next» di Rainews 24 della sera del 5 luglio 2005 l'on. Giovanni Galloni, ex vicepresidente del CSM e vicesegretario vicario della Democrazia Cristiana nell'epoca in cui il Presidente della DC era l'on. Aldo Moro, di cui Galloni era in stretto rapporto di amicizia, ha fornito elementi di grande rilevanza relativi al rapimento e all'uccisione dello statista democristiano, rivelando l'esistenza di infiltrati della CIA e del Mossad all'interno delle Brigate Rosse;

in particolare Galloni riferisce una confidenza del presidente Moro, secondo cui sapeva «per certo» che «i servizi segreti sia americani che israeliani hanno degli infiltrati all'interno delle BR» e «che tale informazione non era mai stata data al Governo italiano imputando a tale mancata comunicazione il fatto di non avere mai potuto trovare i covi dei brigatisti né la prigione di Aldo Moro» mentre – aggiunge Galloni – «quando le BR rapirono il generale Dozier, le prigioni furono ritrovate nel giro di 15 giorni»;

Galloni inoltre sostiene che «i servizi segreti italiani deviati erano deviati perché rispondevano – nel contesto della guerra fredda e del confronto tra i due blocchi – alla CIA e agli Stati Uniti più che alle autorità italiane», mentre gli USA agivano anche all'insaputa dei governi del nostro paese, tollerando o organizzando azioni illegali pur di impedire che i comunisti arrivassero al governo del paese, cosa che «avrebbe loro impedito di installare basi militari», causando agli USA danni incalcolabili;

il giornalista Mino Pecorelli, secondo l'on. Galloni, già tre giorni prima del rapimento di Aldo Moro, avvenuto il 16 marzo 1978, disse che «il 15 marzo» (data in cui originariamente doveva essere effettuato l'agguato brigatista) si sarebbe verificato un nuovo fatto gravissimo in cui sarebbero state implicate personalità di grande rilievo, senza dire la fonte delle sue informazioni, ma alludendo a possibili fonti legate ai servizi segreti, probabili autori del suo assassinio l'anno successivo;

le rivelazioni dell'on. Giovanni Galloni, alla luce delle recenti attività illegali della CIA nel nostro paese – il rapimento nel 2003 a Milano dell'imam egiziano Abu Omar ed altri episodi collegati alla lotta contro il terrorismo – ma anche dei misteri mai risolti concernenti lo stesso rapi-

mento e omicidio di Aldo Moro – si vedano le affermazioni di Antonino Arconte, inviato per conto dei servizi in Medio Oriente prima del sequestro del presidente democristiano al fine di avviare trattative per il suo rilascio – interrogano fortemente l'opinione pubblica, desiderosa di conoscere una verità nascosta per tanto tempo, che permetterebbe con ogni probabilità di riscrivere da capo intere pagine della storia del nostro paese,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Presidente del Consiglio intenda intraprendere affinché le rivelazioni dell'on. Galloni siano verificate, coinvolgendo ai massimi livelli le autorità politiche e di *intelligence* statunitensi ed israeliane;

se non intenda favorire, con gli strumenti di sua competenza, presso gli organismi parlamentari a ciò preposti – quale il COPACO – l'audizione dell'on. Falco Accame, che ha sollevato da anni l'esigenza di chiarimento su uno dei fatti più gravi della storia del dopoguerra in Italia, e dei magistrati che hanno proceduto all'archiviazione del caso Arconte.

(4-09016)

€ 2,40